

Numero 2 / 2021

Guido Vidiri

**Il blocco dei licenziamenti : ovvero l'antica
e affannosa ricerca del "giusto equilibrio"
tra diritto al libero esercizio dell'attività
economica e diritto al lavoro.**

Il blocco dei licenziamenti : ovvero l'antica e affannosa ricerca del “giusto equilibrio” tra diritto al libero esercizio dell'attività economica e diritto al lavoro.

Guido Vidiri

già Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione

Sommario : 1. La disciplina dei licenziamenti (individuali e collettivi) al tempo del Covid-19 in Italia e negli altri Paesi. -2. La mancata tenuta a livello costituzionale dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri(dpcm). -3. La lettura (ideologica) dei decreti Presidenziali e del comma primo dell'art. 41 Cost. sulla libertà di impresa. -4. Brevi considerazioni finali.

1. Con decreto 22 marzo 2021 n 41 (“misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”), il Governo Draghi oltre a prevedere interventi per le finalità delle Regioni, Province e Comuni, rimborsi per le spese sanitarie, sostegni per le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha provveduto anche a disporre altre misure urgenti scaturenti dalla pandemia e conseguentemente a prorogare il blocco dei licenziamenti, per alcune categorie di lavoratori al 30 giugno 2021 ,e per altre, al 31 ottobre 2021¹.

¹ Il decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2021, è suddiviso in cinque Titoli : **Titolo I** (*Sostegno alle imprese ed all'economia*), **Titolo II** (*Disposizioni in materia di lavoro*), **Titolo III** (*Misure in materia di salute e sicurezza*), **Titolo IV** (*Enti territoriali*), **Titolo V** (*Altre disposizioni urgenti*). Nel Titolo IV all'art. 30 (*Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga*), All' *incipit* di detto articolo è scritto testualmente : Al decreto legge 28 ottobre 2020 n.

L'entrata in vigore del suddetto decreto segna la data in cui il suddetto blocco viene regolato diversamente dal passato. Ciò impone doverose riflessioni sia sulla precedente fonte regolatrice (dpcm) sia su quella successiva (decreto legge) deputata a disciplinare i numerosi licenziamenti (individuali e collettivi) che, a partire dalla entrata in vigore del menzionato decreto legge, porteranno prevedibilmente alla crescita della disoccupazione ed alla cessazione di molte attività imprenditoriali con gravi ricadute sul tessuto economico e sociale del Paese².

In un recente *working paper*, in cui si sono messe a confronto le misure adottate da diversi Paesi nella gestione dell'emergenza sanitaria per Covid-19, si è evidenziato che negli Stati Uniti a fronte di una ondata di licenziamenti si è preferito garantire una facilitazione nell'accesso ai programmi di assicurazione statale contro la disoccupazione, allargata sino a categorie, non tradizionalmente coinvolte, come i liberi professionisti ed i *gig workers*³.

Misure diverse sono state adottate dai Paesi europei, che hanno salvaguardato la tenuta del sistema occupazionale con interventi che, per

137, convertito, con modificazione, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni :

a) ai commi 2 e 3 le parole <31 marzo 2021> sono sostituite dalle seguenti <30 giugno 2021>;

b) ai commi 4 e 5 le parole <31 marzo 2021> sono sostituite dalle seguenti <31 dicembre 2021>

² Sul blocco dei licenziamenti cfr. tra i moltissimi : M. DE LUCA *Condizionalità ed ipotesi di esclusione (dalla seconda proroga) del blocco dei licenziamenti al tempo del Covid-19 : molto rumore per (quasi) nulla (note minime)*, in WP CISDLE "Massimo D'Antona".It 434/2021; ID., *Blocco dei licenziamenti al tempo del Covid-19: alla ricerca delle tipologie di licenziamento che ne risultano investite (note minime)* ivi, 424/2020; P. IERVOLINO, *Il licenziamento ai tempi del Covid-19*, in *Labor -- Il lavoro nel diritto* (Labor n. 5 del 2020); M. BIASI, *Liberty e Freedom nel blocco dei licenziamenti collettivi*, in *LavoroDirittiEuropa*, n. 3/2020; M. VERZARO, *La condizionalità del divieto di licenziamento nel "Decreto Agosto"*, in *LavoroDirittiEuropa*, n. 3/2020; G. VIDIRI, *Nouvelle histoire per il diritto del lavoro al tempo del Covid-19*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, n. 11/ 2020 cui adde ID., *Il blocco dei licenziamenti al tempo del Covid-19 tra libertà di impresa e diritto al lavoro*, in *Il Corriere giuridico* n. 4/2021,.

³ Cfr., *amplius* M. DALLA SEGA, *Il sostegno alle imprese e ai lavoratori durante l'emergenza Covid-19. Le scelte dei Governi in Europa e negli USA*, in ADAPT "Working Paper" n. 15, pag. 8.

non incidere pesantemente ed oltre lo stretto necessario sul libero esercizio dell'attività economica dell'imprenditore e sui suoi poteri gestionali, hanno supportato economicamente le imprese attraverso ingenti aiuti al fine di salvaguardare i posti di lavoro in previsione del superamento della fase emergenziale e della normale ripresa delle attività economiche⁴.

I casi italiani e spagnolo si sono caratterizzati a loro volta per un "ampliamento degli istituti preesistenti, cui si è aggiunto il divieto di licenziare, a conferma di un intervento ampio e incisivo dello Stato, che, per quanto riguarda l'Italia, si è ulteriormente differenziato in ragione di un lungo periodo di blocco dei licenziamenti (individuali e collettivi) a seguito di numerosi decreti moltiplicatisi con velocità esponenziale che ne hanno più volte prorogato la durata sino a giungere alle scadenze indicate dall'art. 30 del Titolo IV del summenzionato decreto legge⁵.

2. Non sono mancate nella dottrina critiche severe sulla legislazione attuale volta a ricercare un corretto bilanciamento tra il diritto al libero esercizio delle attività economiche ed il diritto al lavoro ed alla tutela della salute dei cittadini tutti.

⁴ Sul punto cfr. M. DALLA SEGA, *op. loc. cit.*, che sottolinea anche come l'ordinamento inglese si sia posto a metà strada tra quello nordamericano e quelli europei.

⁵ Il caso italiano si caratterizza per una legislazione di non encomiabile fattura e di difficile interpretazione come quella avente ad oggetto l'estensione della cassa integrazione ordinaria ed in deroga e l'assegno ordinario a seguito della riduzione dell'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologia da Covid-19 per un periodo di nove settimane incrementabili di altre nove settimane intercorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, termini fissati dal d.l. n. 104/2020 che, unitamente ad altri sono stati poi prorogati dal già citato decreto n. 41 del 2021.

Cfr. in relazione a tali termini e sulla regolazione dei licenziamenti nel periodo del *Coronavirus* tra i tanti vedi anche : M. VERZARO, *Le condizionalità del divieto di licenziamento* cit., 5-7, cui adde M. MISCIONE, *Il diritto del lavoro ai tempi orribili del Coronavirus*, in *Il lavoro nella giurisprudenza* n. 2/2020, che critica perché "frettolose le disposizioni che hanno disciplinato il blocco dei licenziamenti e quelle numerose che hanno regolato gli ammortizzatori sociali". Sugli interventi definiti "ampi" ed "incisivi" dello Stato in materia di blocco dei licenziamenti per i casi italiano e spagnolo cfr. M. DALLA SEGA, *op. cit.*, 5-7.

Si è rimarcato al riguardo da più parti che i decreti legge adottati nel periodo della pandemia sono a maglie larghe e che, per essere articolati in molteplici disposizioni e per risultare di eccessiva lunghezza, di contenuto sovente indecifrabile, lacunoso, e per non avere alcuna progettualità, sono in qualche misura responsabili di quello che è stato definito “l’eclisse del diritto civile”, a cui non è rimasto di certo estraneo il diritto del lavoro per il rischio della perdita del suo elemento qualificante, quello cioè di essere un “diritto di valori”⁶.

In tempi di pandemia la problematica che continua ad essere la più discussa e di maggior rilievo è quella riguardante le modalità di “legiferare” attraverso i c.d. decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la tenuta dei quali a livello costituzionale è stata sin dall’inizio messa in dubbio .

Nell’evidente impossibilità di esaminare i moltissimi problemi che detta problematica presenta, molti dei quali saranno oggetto di un copioso contenzioso giudiziario, il presente saggio vuole limitarsi ad alcune considerazioni sulla costituzionalità dell’uso continuativo dei dpcm in ragione degli effetti che ne scaturiscono a livello istituzionale ed economico sulla situazione emergenziale seguita alla pandemia.

Per fare sorgere dubbi sulla legittimità dei decreti Presidenziali è sufficiente guardare alle modalità con le quali si è fatto di essi un uso

⁶ Per una critica impietosa, chiara ed esaustiva, pur nella sua brevità, alla attuale regolamentazione del lavoro vedi per tutti : A. VALLEBONA, [L'incertezza del diritto del lavoro, in LavoroDirittiEuropa 3/2020](#), che, con argomentazioni conferenti con quanto accaduto, ha ritenuto “vergognose” le condizioni del nostro diritto del lavoro e dell’intero ordinamento giuridico, addebitabile alla “incompetenza” dei legislatori succedutisi nel tempo, a “leggi chilometriche” ed a “disposizioni irrimediabilmente contraddittorie”, che hanno creato incertezze rendendo l’individuo incapace di orientarsi nella giungla delle norme”. Per il progressivo degrado del diritto del lavoro negli ultimi anni cfr.: G. VIDIRI, *Cinquanta anni dallo statuto dei lavoratori: verso “l’eclissi del diritto” o verso il “nichilismo giuridico”?*, in *Il Corriere giuridico*, n. 1 del 2020, 61 ss. ed ancora ID., *La crescente (in)certezza del diritto tra positivismo e giusnaturalismo. A cinquanta anni dal cd Statuto dei lavoro (l. 20 maggio 1970 n. 300)* In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, n. 1 del 2020, 21 ss.

ripetuto e per lungo tempo, giustificandoli <sulla base di una preventiva e discutibile valutazione di un sempre permanente stato di emergenza sanitaria>, che ha di fatto limitato fortemente con provvedimenti amministrativi la libertà di impresa e contestualmente anche altre libertà di ogni cittadino. Tutto questo con una evidente, chiara, e comprovata violazione del comma 2 dell'art. 13 Cost. che proibisce “ogni limitazione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”⁷.

Da tale violazione inizia di fatto un processo di “decostituzionalizzazione” che rischia nel tempo di modificare la gerarchia dei poteri dello Stato per cui non sono più le Camere a controllare i governi ma i governi a controllare e condizionare le Camere, con la conseguenza di portare nel tempo al depotenziamento del Parlamento ed ad un accrescimento dei poteri dell'esecutivo. Il che, da un lato, contraddice, la volontà dei nostri Costituenti e, dall'altro, dimostra anche la necessità di una riforma radicale sui poteri dello Stato, volta a riconoscere ai governi una maggiore capacità e forza per dare risposte più adeguate e tempestive alle esigenze espresse da un contesto socio-economico in continua e veloce evoluzione, a condizione però che tutto ciò non riduca il Parlamento ad un ruolo marginale attraverso una riduzione delle sue competenze istituzionali⁸.

⁷ In questi precisi termini cfr. G. VIDIRI, *Nouvelle histoire per il diritto del lavoro* cit., 1041 e nota 42, il quale rileva come con ripetuti decreti del Presidente del Consiglio e con l'uso abituale dello “strumento della fiducia” si possa incidere negativamente sulla regolarità delle funzioni delle Assemblee Parlamentari, condizionandone i tempi e le modalità dell'esercizio delle correlate competenze istituzionali.

⁸ In tali termini cfr. G., VIDIRI, *Nouvelle histoire per il diritto del lavoro* cit., 1042 .

In argomento cfr. L. FERRAJOLI, *Costituzionalismo fuori dallo Stato*, in *Piccole conferenze*, collana diretta da Aljs Vignudelli, 24, Mucchi Editore, 2017, 17, il quale osserva più in generale che in un vuoto culturale sono maturate la crisi del paradigma costituzionale ed il declino di tutte le Costituzioni perché “sono risultate minate alle radici entrambe le dimensioni delle democrazie nazionali : sia le forme della rappresentanza politica che i vincoli di contenuto imposti dalle Costituzioni”.

Gli indicati dubbi si sono accresciuti a seguito del c.d. “Decreto di agosto” n. 104/2020, dal momento che il combinato disposto degli artt. 1 e 14 di detto decreto va letto alla luce dell’art. 41 della Costituzione, la cui interpretazione deve essere condotta “in chiave di norma di riconoscimento del mercato concorrenziale”, atteso che ogni intervento legislativo non può legittimare rigidi condizionamenti alle libere scelte imprenditoriali in modo così penetrante ed invasivo da determinare “la funzionalizzazione dell’attività economica” o “la riduzione in stretti confini dello spazio operativo dell’attività imprenditoriale”⁹.

A conforto della tesi della debole resistenza nel tempo dei dpcm si è detto anche che detti provvedimenti, nonostante la loro molteplicità, non forniscono alcun affidabile parametro di riferimento utile a garantire, nell’attuale contesto socio-economico del Paese, il rispetto del già citato art.41 Cost. attraverso un equo bilanciamento tra libero esercizio

⁹ In tali sensi : Corte cost. n. 548 del 19 dicembre 1990 e Corte cost.n. 339 del 24 ottobre 2001.

In dottrina R. NIRO, *Commentario della Costituzione*, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Torino 2006, 852-853, la quale precisa che per effetto del pieno riconoscimento della libertà economica di cui al primo comma dell’art. 41 Cost. si tende a neutralizzare sino al punto di rendere “quiescenti”, non solo le prescrizioni di cui al terzo comma (inerenti alla possibilità di intervento pubblico nonché di indirizzo e coordinamento dell’iniziativa privata in vista del perseguimento di fini “sociali”) ma anche quelle di cui al comma secondo del menzionato articolo (inerenti ai limiti dello svolgimento della iniziativa privata); più di recente sempre con riferimento alla materia in esame M. LIBERTINI, *Sulla nozione di libertà economica*, in *Moneta e Credito*, vol. 72 n. 288 (dicembre 2019), 301 ss., che nel distinguere la libertà di impresa dalle altre manifestazioni di “libertà economica” osserva che “la libertà di impresa, protetta dall’ordinamento, ha per oggetto la garanzia oggettiva di mantenimento, nell’economia sociale di mercato, di quella peculiare formazione sociale che è l’impresa capitalistica, con la sua propensione al profitto, alla crescita dimensionale e all’innovazione”. Sull’art. 41 Cost. e sulla libertà d’impresa nel diritto del lavoro cfr. G. VIDIRI, *Il trasferimento d’azienda :un istituto sempre in bilico tra libertà di impresa (art. 41 Cost.) e diritto al lavoro (art 1 e 4 Cost.)*, in *Il Corriere giuridico* 2018, n. 7, 965 ss; ID. *Art. 41 Cost.: licenziamento per motivi economici e “repechage” dopo il Jobs Act*, *ivi*, 2017, n.5, 659 ss.

dell'attività economica , da un lato, e del diritto al lavoro ed all'occupazione, dall'altro¹⁰.

Né può tralasciarsi di considerare che i provvedimenti presidenziali – al di là delle diverse interpretazioni che sono destinati a “creare” – si pongono in evidente contrasto oltre che con il disposto dell'art. 13 Cost. anche con quello dell'art. 3 Cost., per avere regolato con atti di natura amministrativa in maniera uguale una molteplicità di fattispecie una diversa dall'altra, in violazione non solo del principio della “ragionevolezza” ma anche quello della “proporzionalità”¹¹.

Riflessioni queste che portano ad evidenziare che allorché cesserà il blocco dei licenziamenti si verificheranno, come da tutti pronosticato, numerose e lunghe procedure per la riduzione del personale delle imprese, con il pericolo di alimentare una conflittualità a livello sindacale ed una crescita del contenzioso giudiziario.

Sul punto va considerato che alla fine del blocco saranno oggetto di contrasto, non solo in sede giudiziaria ma anche in dottrina, i casi nei quali nel disporsi la riduzione di personale non venga rispettato l'iter

¹⁰ Osserva L. ROMEO correttamente a conclusione del suo saggio, *Il divieto di licenziamento al tempo del “Coronavirus”, Salvis iuribus*, in *Labor*, 25 maggio 2020, *sub par.* 4, che “costringere le imprese a mantenere i rapporti lavorativi in essere senza prevedere idonee misure che annullino gli effetti, soprattutto economici, di tali limitazioni non pare in linea con il delineato quadro costituzionale”. A riprova di una di certo non agevole ricerca di un equo bilanciamento tra diritti contrapposti in fattispecie ricorrenti con esponenziale frequenza, nel diritto del lavoro cfr. G. VIDIRI *Il trasferimento d'azienda op. loc. cit* nonché ID., *Controlli datoriali sui dipendenti e tutela della privacy* in *Il Corriere giuridico*, 2016, 1359 ss., in fattispecie in cui l'equo bilanciamento di interessi ha per oggetto il diritto dell'imprenditore alla sicurezza ed integrità del suo patrimonio aziendale, da un lato, ed il diritto del dipendente alla *privacy*, dall'altra.

¹¹ Sul principio della “ragionevolezza” nel diritto civile e sulla complessa problematica attinente alla concretizzazione di detto principio attraverso l'interpretazione della legge ed ancora sui poteri discrezionali demandati al giudice in sede applicativa cfr. per tutti S. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, Milano 2013.

Per quanto riguarda il criterio della “ragionevolezza” e quello diverso della “proporzionalità” nel diritto dell'Unione Europea, cfr. per tutti R. COSIO, *La tutela dei licenziamenti nel diritto primario dell'UE*, in *Il licenziamento collettivo in Italia nel quadro del diritto dell'Unione Europea*, a cura di R. COSIO, F. CURCURUTO, R. FOGLIA, Milano 2016, 32-36.

procedurale di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991 nell'osservanza delle informative da detta norma prescritte. Fattispecie queste in relazione alle quali, alla stregua del diritto dell'Unione Europea, la soluzione obbligata non può essere che quella della nullità del licenziamento collettivo e la sua consequenziale scissione in tanti licenziamenti individuali.

Da qui la necessità di valutare le singole posizioni lavorative interessate dalla cessazione del rapporto lavorativo mediante l'individuazione di volta in volta di un equo bilanciamento tra due contrapposti diritti, ugualmente a copertura costituzionale, da declinare sempre e comunque nell'assoluta osservanza dei principi della "ragionevolezza" e della "proporzionalità", richiamati sovente anche dalla Corte di Giustizia¹².

Per di più la "naturale incostituzionalità" dei provvedimenti governativi in questa sede scrutinati, trova una ulteriore ragione fondante in una realtà fattuale in cui il diritto a fare impresa è ostacolato e fortemente penalizzato da una soffocante burocrazia, da tanti "lacci" e "lacciuoli" vincolanti le imprese¹³, da una tradizionale e storica conflittualità

¹² Sostanzialmente in questi sensi R. COSIO, *op. loc. ult. citt.*, che rimarca che se è vero come chiarito dalla Corte di Giustizia (sentenza 15 gennaio 2014 C-176/12), che il combinato disposto dell'art. 27 della Carta con la direttiva 98/59 non è sufficiente a conferire ai singoli un diritto invocabile in "quanto tale" ciò non significa affatto che il diritto ad una informazione "corretta" non acquisti un "peso rilevante" nel bilanciamento dei diversi "principi" della "ragionevolezza" e della "proporzionalità" al fine del bilanciamento di tali principi. Considerazioni queste che sul versante delle fonti normative dell'UE confortano la tesi di chi in un recente passato ha ritenuto che nell'assenza assoluta delle informative di cui all'art. 4 disposto della legge n. 223 del 1991 o di una loro indeterminatezza o insufficienza venga meno un elemento essenziale per la stessa configurabilità del licenziamento collettivo, che per tale motivo finisce per scindersi in una pluralità di licenziamenti individuali, con l'effetto ulteriore che ognuno di essi, anche per quanto attiene all'aspetto sanzionatorio va valutato e regolato diversamente (cfr. sul punto *amplius* : G. VIDIRI, *L'evoluzione della disciplina dei licenziamenti collettivi nel tempo e la certezza del diritto*, in *Il licenziamento collettivo in Italia* cit., 101 ss.). In giurisprudenza condivide tale indirizzo : Cass. 21 gennaio 2019 n.1515, con nota adesiva di G. IANNIRUBERTO *Gli effetti della omessa indicazione dei criteri di scelta sulla legittimità dei licenziamenti collettivi*, in *LavoroDirittiEuropa* n. 2/2019.

¹³ In argomento vedi il prezioso libretto di G. CARLI, *Lacci e lacciuoli*, Roma 2003, che pur non essendo contrario per principio all'iniziativa pubblica, che riteneva dovesse essere flessibile

sindacale¹⁴, a cui si aggiungono modi di legiferare caratterizzati da disposizioni di infinita lunghezza, non di rado in contrasto o sovrapponibili tra loro , con contenuti sovente indecifrabili, che creano uno stato di “incertezza assoluta e permanente”, con effetti destabilizzanti per riflettersi negativamente nella gestione delle imprese e per smorzare qualsiasi volontà di futuri investimenti¹⁵.

specialmente in presenza di crisi congiunturali, riteneva però che gli investimenti e le gestioni ordinarie dovessero mantenere caratteristiche private. In questa ottica ha operato affinché fossero eliminati i tanti vincoli che tuttora sono posti dallo Stato alle attività produttive, ed a tal fine ha patrocinato leggi a tutela di un “mercato libero”, presupposto indispensabile per l'affermarsi di un sistema compiuto di “libertà, garanzie e responsabilità”. Solo a tali condizioni gli imprenditori rendono legittima la richiesta al governo di liberarli dai molti “lacci e lacciuoli”, che li opprimono e nello stesso tempo giustificano la richiesta rivolta ai lavoratori di condotte coerenti con l'obiettivo di rendere competitive le merci italiane.

¹⁴ Per una ricostruzione minuziosa e documentata delle diverse ragioni che per molti anni hanno alimentato “una conflittualità permanente” e “spinte selvagge” nelle lotte sindacali cfr. ARIS ACCORNERO, *La parabola del sindacato*, Bologna 1992, 91-126, che ricorda anche i tempi in cui si giustificava “l'ordinarietà dello sciopero” ed in cui la cultura conflittuale era tale da preferire che fossero i rapporti di forza a risolvere tutte le controversie e che il volere regolare i conflitti sindacali, come quelli sociali, significava volerli tradirli e svuotarli.

Ma se la fine della radicalizzazione dei conflitti è stata superata, il sindacato continua però a mostrare le sue tradizionali criticità : per non rappresentare ancora in uguale misura tutte le categorie di lavoratori per avere da sempre privilegiato il lavoratori che forniscono le loro prestazioni nelle imprese (*insiders*) sui lavoratori autonomi (*outsiders*) (cfr al riguardo . P. ICHINO, *il lavoro ed il mercato*, Mondadori, 1996); per non essere riuscito a garantire a milioni di lavoratori (*riders*, lavoratori delle piattaforme, operatori di *call center*, *pony express*, ecc.) una compiuta ed efficace tutela dei loro diritti né a livello legislativo né attraverso contratti (o accordi) collettivi stante la limitata rappresentatività delle organizzazioni sindacali presso tali lavoratori; per essere le tre maggiori organizzazioni rappresentative dei lavoratori (CGL, CISL ed UIL) divisi per diversità culturali e per differenti progettualità e per fare da sempre riferimento agli stessi partiti rimanendone in qualche misura da essi condizionati. Ciò spiega seppure in parte anche perché una vera, convinta e duratura unità sindacale non è facilmente realizzabile e perché alcune delle norme della Parte I, Titolo III, della Carta Costituzionale sono destinate a rimanere eternamente programmatiche quale l'art. 39 in tema di organizzazione sindacale e l'art. 46 in tema di riconoscimento del “diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.”

¹⁵ Nella prima metà del secolo scorso un allora giovane filosofo del diritto F. LOPEZ DE ONATE, scrisse pagine tra le più belle sulla certezza del diritto affermando, con parole ancora

Il tutto in un assetto ordinamentale a più livelli, come quello dell'Unione Europea, in cui "la sovranità statale si diluisce", "i poteri pubblici si riarticolano in forme pluralistiche e policentriche", con l'effetto che "questo pluralismo ha bisogno di un ordine(...) occorre riempire i vuoti tra i diversi sistemi(...) indurli a cooperare, stabilire gerarchie di valori e di principi"¹⁶.

oggi di vivissima attualità, che l'ambiguità, l'oscurità e la mancanza di semplicità delle norme spingono l'uomo contemporaneo a scostarsi dal lineare per avvicinarsi al complicato ed al tortuoso, ed ebbe anche ad aggiungere che la mutazione continua delle norme "elide la certezza, perché elide la fiducia nella volontà dello Stato quale volontà permanente e costante". La frequenza che si estrinseca nel continuo legiferare "non tiene conto del fondamento e della natura della legislazione che sta appunto in questa stabilità della volontà" (sul punto cfr. più ampiamente : F. LOPEZ DE OINATA, *La certezza del diritto*, nella Collana "Civiltà del diritto" n. 19, Giuffrè, Milano 1968, , 67-73).

¹⁶ Le parole virgolettate (ricavate dal libro di S. CASSESE, *I Tribunali di Babele*, Roma 2009,3) sono riportate nella Prefazione ad opera di R. COSIO e di R. FOGLIA (Coautori del corposo libro " *Il diritto del lavoro nell'Unione Europea* , Giuffrè Editore,2011), i quali dopo avere sottolineato che l'approvazione del Trattato di Lisbona ha provocato una rivoluzione copernicana hanno poi precisato che tale evento ha determinato scosse ordinamentali scaturenti dal riconoscimento da parte dell'Unione, dei diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea <che ha lo stesso valore giuridico dei trattati>.

Ma tutto quello che è avvenuto anche di recente nell'Europa mostra che ancora non vi è una solida, sincera e sentita solidarietà Tra i Paesi dell'Unione. Va al riguardo ricordato come sia stata una costante nel pensiero di A. TRABUCCHI rimarcare, nel primo codice di diritto comunitario di sua mano risalente al 1962, come l'Europa venisse all'epoca concepita nel senso più alto, non soltanto quindi come comunità di mercato ma anche come comunità di vita e di azione dei popoli,, dal momento che una Europa della sola moneta unica ma priva della forza connettiva di una stabile e compiuta integrazione giuridica, non avrebbe potuto avere prospettive di lunga durata e di sicuro avrebbe finito per ridursi a mera zona economica di libero scambio.

Per ripetuti richiami al pensiero di A. Trabucchi e per le riflessioni che esse sollecitano, cfr. . V SCALISI, *Fonti. Teoria. Metodo. Alla scoperta della <regola giuridica> nell'epoca della post-modernità*, Giuffrè, Milano 201,2, 435 ss. e più di recente G. VIDIRI, *La crescente (in)certezza del diritto tra positivismo e giusnaturalismo* cit., 41-42, il quale ha rilevato la resistenza del diritto ad un processo di armonizzazione delle regole tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri dell'Unione, che risale a molte ragioni: ad una ritrosia di detti Stati a cedere parte della propria sovranità ed anche ad un perdurante e difficile rapporto tra le Alte Corti di Giustizia, che non ha portato al risultato sperato della formazione di un diritto privato europeo certo, ed infine, non da ultimo, alla

Già in passato si è detto che è mancata una “chiave di lettura unitaria” dell’art. 41 Cost. perché un vizio ricorrente nella nostra cultura giuridica è quello di leggere la Costituzione con “gli occhiali dell’ideologia”, e si è anche aggiunto che ciò è comprovato proprio dalla interpretazione che si è data al suddetto art. 41 della Costituzione, norma tra le più rilevanti a livello socio-economico tra quelle della Parte I, Titolo III, della Carta, perché deputata a regolare il rapporto tra due diritti costituzionalmente tutelati : diritto alla libertà d’impresa (art. 41 Cost.) e diritto al lavoro (artt. 1,3,4 Cost.)¹⁷.

Corollario di quanto ora detto è che la disordinata legislazione sui licenziamenti piena di lacune, disorganica e priva di progettualità, nel creare incertezze, come si è detto, ha agevolato il prevalere, in materie con un rilevante impatto sociale, di letture ideologiche del dato normativo, che hanno contribuito ad alimentare tali incertezze. A ciò ha fatto poi seguito una giurisprudenza spesso “creativa”, “a contenuto variabile”, “sovente permeabile a condizionamenti di natura politica” o “a rigidi opzioni culturali”, perpetuando il vizio antico di trasformare il diritto di libertà in una “funzione sociale”, assoggettata al sindacato giudiziario dell’eccesso di potere. Ed a tanto si è giunti sulla base dell’assunto che dalla mancata formulazione espressa dalla riserva di legge nel secondo comma dell’art. 41 Cost., deve evincersi che non

mancanza di un ponderato e documentato sistema di reclutamento dei giudici sovranazionali capaci di essere nel momento decisionale “terzi” ed “imparziali”, rifuggendo da preconcetti e da logiche territoriali per perseguire, attraverso i loro pronunziati, la certezza del diritto a garanzia della libertà e della tutela dei diritti spettanti indistintamente a tutti i cittadini dell’Unione.

¹⁷ Cfr al riguardo F. GALGANO, in F. GALGANO. S. RODOTÀ’, *Rapporti economici*, Tomo II, sub art.41-44, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1982, 40 ss. per il quale nella interpretazione del disposto dell’art. 41 Cost. si è privilegiata una lettura della norma vicina al “modello” della socializzazione della proprietà e dei mezzi di produzione <patrocinata dalla visioni tecnocratiche della cultura di ispirazione socialista a discapito del sistema delle libertà in tal modo finendosi di disegnare la stessa libertà economica e con il convertirla da diritto di libertà in funzione sociale>.

solo l'autorità giudiziaria ma anche il potere esecutivo può “*con atti autoritativi funzionalizzare l'impresa alla utilità sociale*”¹⁸.

3. Come si sa Il principio della libertà economica consente all'imprenditore di adottare tutti i suoi poteri direttivi nella gestione del personale e nell'organizzazione aziendale e, quindi, anche di scegliere in piena autonomia che cosa produrre, quanto produrre e dove produrre, ma i suoi poteri non possono mai tradursi in atti arbitrari perché incontrano un limite invalicabile indicato dal Costituente con la formula della “utilità sociale”¹⁹.

Invero, sulla portata da assegnare alla sfuggente nozione di “utilità sociale” si è riscontrata in dottrina una “mobilità semantica”, essendosi affermato che tale concetto esprime una “irriducibile poliedricità” perché “ha l'effetto di produrre una vera e propria bipolarità semantica, il cui referente si identifica nella soddisfazione di bisogni imputabili, in un caso, ai lavoratori dipendenti e, nell'altro, all'intera società o più precisamente a quel gruppo o a quel soggetto che, nella singola fattispecie, si presenta come investito dell'interesse sociale”²⁰; dal lato opposto si è ricordato che sinora travagliate generazioni di studiosi non hanno saputo identificare in maniera circoscritta e precisa il concetto di “utilità sociale” perché “nessuno è mai riuscito a sapere quale sia il significato che una collettività anche di due persone può dare all'utilità, non dei singoli, ma dell'insieme

¹⁸ I recenti dpcm sembrano volere far rivivere oggi l'idea di una “*funzionalizzazione in senso forte dell'impresa privata*” che ha trovato la sua manifestazione estrema negli anni del centro sinistra e , che è stata patrocinata dalle visioni tecnocratiche della cultura giuridica di ispirazione socialista. In questa visione ad essere sacrificata non è solo la libertà economica ma sono anche le altre libertà costituzionalmente garantite, sino alla stessa libertà politica (in questi termini ricordando l'idea di Federico Mancini - in *Pol. Dir.* 1973, 705 ss, - cfr. F. GALGANO, *op. cit.*, 41-42).

¹⁹ Per F. GALGANO, *Rapporti economici* cit., 8, la libertà economica nelle moderne Costituzioni occidentali ha rappresentato la libertà borghese per eccellenza, che conserva il significato ordinario di prerogativa che spetta al cittadino, in quanto tale e non per fruizione di una concessione politica.

²⁰ Così A. BALDASSARE, *Iniziativa economica privata*, in *Enc. dir.* , XXI, Milano 1971, 603.

dei due”²¹; ed ancora, nella stessa ottica valutativa si è rimarcato come risulti impossibile individuare nell’art. 41 un centro di “equilibrio” stante la diversa sensibilità degli interpreti, oscillante ora verso la libertà ora verso il principio della direzione economica”²².

In linea con il pensiero di chi ritiene che la scienza giuridica non è una scienza pura, come la filosofia o la teologia, ma una scienza pratica, il giurista è tenuto comunque a valutare ed ad interpretare il “*testo*” di ciascuna norma nel “*generale contesto*” della realtà sociale e di quella ordinamentale in cui la norma stessa è deputata ad operare, e deve leggerla, esaminarla ed interpretarla con obiettività, rifuggendo, nell’adempimento del suo compito, da condizionamenti ideologici o di qualsiasi altra natura²³.

Già da tempo ha trovato ampia condivisione l’indirizzo favorevole ad interpretare il primo comma dell’art. 41 Costituzione in chiave di riconoscimento di un “mercato concorrenziale”, in “una economia sempre più globalizzata”, il che ha indotto ad affermare che nel rapporto tra la libertà di impresa (*rectius* : tra il diritto all’iniziativa economica privata) ed il diritto al lavoro, il primo deve prevalere sul secondo per effetto di un

²¹ Motivi questi che hanno indotto L. EINAUDI -in un suo intervento tenuto il 9 maggio 1947, in sede della terza Commissione dell’Assemblea Costituente ad esprimere, sulla materia che sarebbe divenuta oggetto della regolamentazione del vigente art. 41 Cost., il suo dissenso per l’inserimento nel testo normativo di una formula di difficile lettura precisando al riguardo che non è possibile fare la somma, né aritmetica, né algebrica, né organica, né di qualsiasi altro genere, delle utilità di due individui realmente diversi (cfr *amplius*, L. EINAUDI, *In lode del profitto ed altri scritti*, a cura di A. GIORDANO, Torino 2011, 120 ss.).

²² Cfr. al riguardo V. CRISAFULLI, L. PALADIN, in *Commentario alla Costituzione*, Padova 1990, 406, i quali ritengono che l’art. 41 Cost. contiene una “formula di compromesso” per cui sarebbe impossibile trovare “un centro di equilibrio” della suddetta norma perché volta a privilegiare ora il principio “della libertà” ora invece quello della “direzione economica”. Per ulteriori richiami dottrinari sulla declinazione della formula “utilità sociale” di cui all’art. 41, comma 2, Cost., e sull’utilizzazione in termini ideologici di detta formula cfr. G. VIDIRI, *Nouvelle histoire per il diritto del lavoro* cit., 1038-1040.

²³ Per una preziosa lettura di uno studio in tema cfr. : N. IRTI, *Testo e contesto*, Edizione Wolters Kluwer, 1996.

“equo bilanciamento” tra opposti interessi, sempre però che l’esercizio di tale libertà sia rivolto ad una migliore e più efficiente organizzazione dell’azienda, finalizzata alla crescita della produttività o, a maggior ragione, alla stessa sopravvivenza dell’impresa, allo scopo di evitare, in tal modo, negative ricadute sul mercato del lavoro con una conseguenziale crescita della disoccupazione²⁴.

Opinione questa che ha trovato decisivo supporto anche nel consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui ai fini di accertare la legittimità del licenziamento non è necessario che il datore di lavoro provi di avere avuto cali di produzione, perdita di profitti o altre difficoltà di diversa natura, risultando a tal fine sufficiente addurre *valide e veritiere ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, comprese quelle volte ad una migliore efficienza organizzativa ovvero ad un incremento della redditività* ²⁵.

²⁴ Non può infatti negarsi che con atti governativi, aventi natura amministrativa, si sono imposti forti condizionamenti che, in attuazione di un rigido dirigismo di stampo socialista, hanno limitato fortemente oltre che le altre libertà anche quella del libero esercizio delle attività economiche, sacrificandone il presupposto qualificante ed essenziale, e cioè il potere dell’imprenditore di organizzare, sempre in piena autonomia e in piena libertà di scelta, la propria azienda al fine di migliorarne la produttività.

Proprio per questi motivi e con un chiaro riferimento ai provvedimenti regolativi presi in presenza della grave crisi pandemica da Covid-19, un noto storico F. PERFETTI - in un articolo pubblicato su il *Giornale del 1 agosto 2020*, con il titolo “*Dittatura costituzionale*” ha osservato, con documentata e motivata chiarezza, che il “decisionismo politico”, connesso all’emergenza epidemiologica, da Covid-19, è stato pensato da chi ben conosceva la teoria elaborata dal grande pensatore tedesco, Carl Schmitt, che, sulla base di una distinzione concettuale tra “*dittatura sovrana*” e “*dittatura commissaria*”, ha rappresentato quest’ultima come una dittatura che, in presenza di eventi imprevedibili ed eccezionali con gravi ripercussioni sul versante socio-economico, “*sospende la Costituzione*”, per poi ripristinarla nel futuro, finendo poi in tal modo per legittimare il suo stesso decisionismo e dirigismo”(cfr. per maggiori riferimenti oltre che sul tema qui in esame anche sul lento e costante declino del diritto del lavoro e più in generale del diritto civile : G. VIDIRI, *A cinquanta anni a dello Statuto dei lavoratori* cit., 714-715).

²⁵ Così Cass. 7 dicembre 2016 n. 25201 pubblicata in *Foro it.* 2017, I, 134, con nota di G. SANTORO-PASSARELLI, *Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo “organizzativo” : la fattispecie*; ed anche in *Mass. giur. lav.* 2017.318, con nota di A. VALLEBONA, *Legittimità del licenziamento diretto ad incrementare il profitto*; in *Giur. it.*, 2017, 711, con nota di M. VICECONTE, *Le scelte*

L'indicato indirizzo giurisprudenziale ha riconosciuto rispetto al passato maggiori spazi applicativi al libero esercizio delle attività economiche prendendo le distanze da un precedente orientamento dottrinario ed anche giurisprudenziale, che limitava la libertà dell'imprenditore sino ad avanzare la tesi che l'imprenditore in quanto "parte forte del rapporto lavorativo", non possa recedere dal contratto neanche in presenza di difficoltà economiche (diminuzione effettiva della produttività aziendale, cali veritieri degli introiti attestati dai bilanci annuali, ecc.), dovendosi dare un preponderante rilievo valutativo alla situazione del lavoratore perché "parte negoziale più debole" del rapporto.

I giudici di legittimità hanno dunque meglio tutelato la libertà di impresa con una lettura dell'art. 41 Cost. volta ad individuare – è bene ribadirlo – un "giusto equilibrio" tra il diritto alla libertà di impresa e diritto al lavoro attraverso una interpretazione conforme sia alla Carta Costituzione e sia alle fonti normative dell'ordinamento europeo²⁶.

La "libertà economica" viene pertanto applicata nella realtà fattuale come "un autonomo potere di gestione" in base al quale la tutela della libertà

dell'imprenditore e le ricadute occupazionali; ed ancora in *Foro it.* 2017, I, 590, con nota di M FERRARI, *Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nomofilachia*.

In giurisprudenza negli stessi sensi vedi tra le altre : Cass, 1 maggio 2017 n. 10699 e Cass. 20 ottobre 2017 n. 24882.

²⁶ In motivazione Cass. 7 dicembre 2016 n.25201 cit. : ha rimarcato perspicuamente come "il giudice non possa essere legittimato a gravare l'impresa di costi impropri o non dovuti in base alla legge, quando piuttosto la Costituzione investe i poteri pubblici del compito di perseguire l'interesse collettivo dell'occupazione, tenuto altresì conto che la prospettiva individuale della difesa del singolo rapporto di lavoro potrebbe anche pregiudicare l'intera comunità dei lavoratori dell'azienda interessata"(così, punto 3,2 della motivazione); ed ha poi statuito che l'interpretazione data al comma primo dell'art. 41 Cost. non presenta profili di tensione con l'eurodiritto risultando supportata dall'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("Ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali"), e dall'art. 24 della Carta sociale europea (ratificata con la l. n. 30 del 1999) che nello stabilire l'impegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo, tra essi pone quello "basato sulla necessità di funzionamento dell'impresa" (così punto 5.5 della motivazione).

di impresa finisce per identificarsi nel pieno riconoscimento dei poteri direttivi dell'imprenditore sempre che gli stessi vengano esercitati in funzione dell'efficienza produttiva dell'impresa stessa.

Per finire sul punto le idee portanti del pensiero liberale garantiscono alla "libertà di impresa" una tutela meno rigida rispetto alle "libertà della persona", perché ogni ordinamento liberale ha tradizionalmente sempre riconosciuto alla "libertà dell'impresa" tutele più flessibili consentendo di vietare del tutto determinati tipi di attività economiche o anche di fortemente vincolare le modalità di esercizio delle altre libertà, salvo però che tutto ciò non finisca per incidere pesantemente sui poteri dell'imprenditore fino a condizionarne l'autonomia nella gestione del personale e nell'organizzazione dell'azienda²⁷.

4.. Per dare una maggiore completezza motivazionale a quanto sinora detto è utile qualche ulteriore annotazione su quanto accaduto nel lungo periodo del *Coronavirus* dal quale sono scaturite da un lato, la perdita dolorosa di vite umane, e, dall'altro, l'aumento esponenziale di imprese che hanno già cessato o cesseranno, alla fine del blocco dei licenziamenti, le loro attività economiche con gravi ripercussioni sul mercato del lavoro. In una breve sintesi può affermarsi che in un difficile contesto socio-economico il Governo del Paese nel suo operare oltre a violare, come si è ripetuto, il disposto dell'art. 13 della Costituzione e quello dell'art. 41 comma primo della Carta ha disatteso anche il dettato della lettera q) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che attribuisce la competenza esclusiva allo Stato in tema di "dogana, protezione dei confini nazionali, e profilassi internazionale". Disposizione questa ultima volta a garantire

²⁷ In termini analoghi cfr. L. LIBERTINI, *Moneta e credito*, 322, che mostra di condividere l'idea che la libertà di impresa non può subire limitazioni volte a condizionare fortemente i poteri direttivi dell'imprenditore privato in modo da condizionarne l'autonomia delle scelte relative alla gestione del personale e all'organizzazione aziendale, salvo che si sia in presenza di una riserva di legge perché "gli atti di iniziativa e di svolgimento dell'attività di impresa possono essere limitati dallo Stato con interventi penali o amministrativi solo se i relativi interventi siano legittimati da una norma di legge".

- a fronte di eventi spesso impreveduti e di eccezionale gravità, quale la pandemia per *Coronavirus* - con la sovranità del Paese anche la salute fisica e psichica della collettività e la resistenza a livello economico soprattutto delle medie e piccole imprese attraverso interventi pronti, di agevole applicazione e territorialmente unificanti.

Di contro il Governo, senza neanche fornirsi di un aggiornato piano nazionale vaccinale, ha preferito, invece di accentrare stabilmente, come doveva, il potere di regolamentazione normativo - sia per la gestione della necessaria profilassi che per le misure economiche - lasciare di volta in volta alle Regioni ed agli altri enti territoriali spazi flessibili di autonomia, sovente senza fornire adeguate e tempestive motivazioni, provocando in tal modo un aumento delle incertezze in tempi che necessitavano di “una diretta e totale responsabilizzazione del Governo e di una coraggiosa e competente cabina di regia”.

Nello specifico una breve storia di poche parole scritte che, con obiettività e senza infingimenti e pregiudizi, voglia fotografare oggi la realtà del vivere quotidiano, attesta che dopo essersi introdotti limiti stringenti alle libertà di tutti - tanto che è lecito parlare di “democrazia sospesa”- o “commissariata” - si continua a chiedere alla collettività pazienza, prudenza e sacrifici nonostante la crescente moltiplicazione di rigide regole, di norme severe, e di duraturi divieti, nella generalità dei casi pienamente rispettati dalla cittadinanza.

E la stessa breve storia di poche parole certifica anche che in ragione di uno Stato per lungo tempo rimasto (totalmente o parzialmente) inadempiente agli annunci ripetutamente pubblicizzati, agli affidamenti creati ed alle promesse fatte, in molte categorie di lavoratori, in numerose imprenditori ed in milioni di cittadini, le speranze alimentate si sono trasformate dapprima in sfiducia nelle istituzioni, di poi in dolore e sofferenza, ed infine in disperazione e rabbia.

Con la fine del blocco dei licenziamenti e la cessazione della cassa integrazione anche di quella in deroga di certo aumenterà il contenzioso

giudiziario relativo ai licenziamenti che, se accertati come illegittimi (per mancanza di giusta causa o giustificato motivo), daranno titolo a numerose azioni di risarcimento dei danni.

E' prevedibile, infatti, che nel vicino futuro sarà valutata la praticabilità della *class action* che, per trovare avere la sua naturale applicazione in presenza della tutela di "*posizioni deboli*" in sede negoziale, ben può essere un istituto di difesa dei diritti dei lavoratori "*parti anche esse deboli del rapporto negoziale*", che vedono crescere la propria debolezza proprio in tempi in cui l'economia del Paese soffre.

E risultano percorribili anche altre vie : quale quella di denunciare la violazione dei principi della "ragionevolezza" e della "proporzionalità"²⁸ per essere molti dei decreti presidenziali in parte privi di chiarezza, spesso di infinita lunghezza e per di più privi nel loro contenuto di elementi sufficienti per la individuazione di un equo bilanciamento tra perdite e sacrifici sopportati, da una parte, ed entità di "*indennizzi*" abitualmente corrisposti con ritardi, e talvolta senza alcuna giustificazione, dall'altra²⁹.

Inoltre non sembra un azzardo il pensare che si possa agire in giudizio anche sulla base degli articoli 1428 e 1431 c.c., in ragione di un vizio del consenso quale l'errore di diritto, che alla stregua delle norme codicistiche deve avere oltre al requisito della "essenzialità" anche quello della "riconoscibilità" in "relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla *qualità dei contraenti*" sicchè, "*una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo*". Con Le suddette norme è evidente che si sia inteso tutelare il principio della tutela dell'affidamento sempre che detto

²⁸ Sul principio della "ragionevolezza" nel diritto civile e sulla complessa problematica attinente alla concretizzazione di detto principio attraverso l'interpretazione del dato normativo ed ancora sui poteri discrezionali in materia del giudice italiano e di quello europeo cfr. S. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*. Milano 2013, spec. 20 -31.

²⁹ Ragioni queste che accreditano l'art. 1338 cod. civ. (*culpa in contrahendo*) come norma che legittima azioni contro tutti coloro che hanno fatto pubblicamente e ripetutamente promesse non mantenute, tradendo quindi speranze ed aspettative di molti,

affidamento non sia espressione di inerzia, di disinteresse, di mancata normale attenzione tanto da risultare ingiustificabile, come non dovrebbe mai accadere nell'adempimento di qualsiasi obbligo che la pubblica amministrazione ha nei confronti di ciascun cittadino³⁰.

Per terminare, e' auspicabile che la storia del futuro prossimo sia migliore per tutti di quella triste riassunta nelle poche pagine del presente saggio, ed è sperabile per quanto si è detto, che il diritto del lavoro ridiventi come nel passato un "diritto di valori".

³⁰ E' opportuno rammentare, per una migliore comprensione del testo, che mentre nel codice passato si guardava, ai fini della validità del negozio, alla "causalità" dell'errore, nel codice vigente invece si preferisce attraverso la "riconoscibilità" dell'errore seguire il principio "dell'affidamento", che attenua quello rigido e severo "della dichiarazione". Cfr. per tutti in argomento in dottrina : P. BARCELLONA, *Errore (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano 1966, 245 ss. e spec. 275-278,